

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 26/10/2004

D. Igs. 30/12/92, n. 530 art. 4. Approvazione classificazione zona "A" allevamento Ditta Itticoltura Azienda Società Cooperativa a r.l. - S. Vito - Mar Grande (Ta).

Assente l'Assessore alla Sanità, Dott. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 4° confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del Settore, riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

- II D.L.vo. 30/12/92 n. 530 concernente "Attuazione della direttiva 91/492 CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi" all'art. 4 stabilisce che le Regioni procedono alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione entro 90 giorni dell'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione dello stesso decreto secondo i criteri previsti da detto regolamento e i requisiti stabiliti nell'allegato Cap. I;
- Le stesse Regioni sono tenute a trasmettere al Ministero della Salute al Ministero dell'Ambiente e della Marina Mercantile, le mappe delle zone classificate unitamente alle informazioni dirette ad individuare i confini di ciascuna zona (art. 4 c. 2); copia della stessa documentazione deve essere trasmessa alle AA.UU.SS.LL. e alle Capitanerie di Porto della Regione;
- in attesa della emanazione del citato Regolamento peraltro allo stato non ancora avvenuta, il Ministero della Salute con nota circolare prot. 703/3164/1647 del 20/3/96 ha chiarito che la nuova classificazione può essere effettuata avvalendosi del combinato disposto di cui ai Cap I e V dell'allegato al D.L.vo. 530/92, sulla base di criteri tecnici forniti con la stessa circolare alla quale le Regioni devono attenersi, ancorchè non vincolanti per rendere omogenee le procedure di classificazione in ambito nazionale;
- Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92, come da cartografia alla stessa allegata;
- Che la stessa deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell'art. 13 del D.P.G.R. 08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazioni 786/99;
- Vista l'istanza della Ditta ITTICOLTURA AZIENDA Società Cooperativa a r.l. con sede sociale in via Panfili, 35 a Lama (TA), intesa ad ottenere la mappatura e classificazione delle acque marine di cui alle zone acquee aventi le seguenti coordinate geografiche:
- a) 40° 25'666" 17° 11'679"
- b) 40° 25'592" 17° 11'961"
- c) 40° 25'232" 17° 11'574"

- Che con nota prot. Vet. 327/B del 02/03/2000 del Servizio Veterinario Regionale è stato rilasciato nullaosta ai sensi dell'art. 8, V° comma del D.P.G.R. 08/08/96 in favore della succitata Ditta per la realizzazione dell'impianto e il mantenimento in mare di molluschi bivalvi da sottoporre alle successive analisi per consentire la classificazione della zona propedeutica alla autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- La messa a dimora e i prelievi dei molluschi da esaminare dovevano essere effettuati sotto la sorveglianza del Servizio Veterinario della A.U.S.L. TA/1, mentre le analisi di laboratorio dovevano essere effettuate da un laboratorio pubblico;
- Con nota prot 3577/SIAV del 22/11/2001 la A.U.S.L. TA/1 ha rimesso le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli effettuati, sulle acque di mare e sui molluschi posizionati nello specchio di acqua marina delle succitate coordinate geografiche, prelevati dai Servizio Veterinario della A.U.S.L. TA/1 ed analizzati dall'ex P.M.P. di Taranto. Considerando che i suddetti accertamenti sono stati effettuati su molluschi posizionati in tali acque e non mantenuti per almeno sei mesi, come pure disposto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 703/3164/1647 del 20/03/96, si è ritenuto opportuno acquisire ulteriori accertamenti.
- Con nota prot. 1585/SIAV del 19/07/04 la A.U.S.L. TA/1 ha fatto pervenire le risultanze degli ulteriori accertamenti sui molluschi prelevati nella zona acquea interessata ed ivi mantenuti per almeno sei mesi dalla data del campionamento;
- Poiché l'art. 12 della L.R. n. 21 del 30/11/2000 attribuisce alla Province l'aggiornamento delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del D.L.vo 11/05/99 n. 152, il Settore Sanità Ufficio 4 Servizio Veterinario Regionale con nota prot. 4015/vet del 07/01/02 ha trasmesso alla Amministrazione Provinciale di Taranto per le valutazioni di competenza l'istanza della Ditta ITTICOLTURA AZIENDA Società Cooperativa a r.l. di S. Vito (TA) unitamente alla documentazione tecnica ed alle analisi effettuate ad essa allegate;
- L'Amministrazione Provinciale di Taranto con nota prot. 6008 del 16/09/03 ha notificato la Deliberazione di G.P. n. 232 del 30 luglio 2003 relativamente alla "Designazione acque marine da destinare alla molluschicoltura site in località S. Vito (Taranto) Mar Grande fuori rada.";
- Pertanto a seguito degli esiti degli accertamenti risultati conformi alle procedure indicate dai Ministero della Salute con Circolare n. 703/3164/1647 del 20/03/96, si propone, complementarmente, la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura, di cui alla deliberazione di G.R. n. 789 del 24 giugno 1999, classificando le stesse quale "zona K del tratto di acqua marina destinato alla molluschicoltura (allevamento) ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 30/12/92 n. 530, in concessione alla Ditta ITTICOLTURA AZIENDA Società Cooperativa a r.l. di S. Vito (TA), con sede sociale in via Panfili, n. 35 a Lama (TA), per l'esercizio di un impianto di mitilicoltura nello specchio di acqua marina delimitato dalle seguenti coordinate geografiche
- a) 40° 25'666" 17° 11'679"
- b) 40° 25'592" 17° 11'961"
- c) 40° 25'232" 17° 11'574"
- d) 40° 25'58" 17° 11'845"

<sup>&</sup>quot;COPERTURA FINANZIARIA": il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o

quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, in quanto le somme occorrenti alla classificazione non transitano nel bilancio Regionale.

## Il Dirigente

- Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, 4° comma, lettera K) della L.R. n. 7/97;

Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto deliberativo.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

- Per le motivazioni in narrativa espresse di approvare complementarmente la classificazione delle acque destinate alla molluschicoltura di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 789 del 24 giugno 1999, la classificazione quale "zona K del tratto di acqua marina destinato alla molluschicoltura (allevamento) ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 30/12/92 n. 530, in concessione alla Ditta ITTICOLTURA AZIENDA Società Cooperativa a r.l. di S. Vito (TA) con sede sociale in via Panfili, 35 a Lama (TA), per l'esercizio di un impianto di mitilicoltura, nello specchio d'acqua marina delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
- a) 40° 25'666" 17° 11'679"
- b) 40° 25'592" 17° 11'961"
- c) 40° 25'232" 17° 11'574"
- d) 40° 25'58" 17° 11'845"
- Di demandare al Servizio Veterinario della A.U.S.L. TA/1 la attuazione del programma di sorveglianza della zona di produzione di cui al presente provvedimento secondo le procedure tecniche stabilite dal Ministero della Salute con nota circolare prot. 600.9/31.64/1249 del 9/4/98;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lett. h).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

\_\_\_\_\_